

N. 02241/2014 REG.PROV.CAU.

N. 03774/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3774 del 2014, proposto da:

Societa' Screen City ADV a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Vecchio Verderame, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Mazzini, n. 11;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Baroni, con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Cittadinanzattiva Lazio Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Piccinni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G.G. Belli, n. 39;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione II, n. 01513/2014, resa tra le parti, concernente rimozione impianti pubblicitari – mcp;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Andrea Vecchio Verderame, Murra, Domenico Rossi e Gianluca Piccinni;

Ritenuta, a prescindere dalla questione preliminare concernente l'intervento "ad opponendum" della Onlus Cittadinanza Attiva, ad un primo esame l'insussistenza del "fumus boni iuris" dell'appello, atteso che gli impianti pubblicitari oggetto del provvedimento impugnato risultano abusivamente apposti, in quanto:

- sono assenti provvedimenti formali di autorizzazione;
- l'art. 34 del Regolamento comunale invocato dalla parte appellante prevede, in ogni caso, una scadenza annuale decorrente, comunque, dal rilascio di un formale titolo autorizzatorio temporaneo;
- non sussiste, quindi, alcun rinnovo espresso o tacito della autorizzazione temporanea, perché non esiste, come detto, alcun formale titolo autorizzatorio temporaneo;
- la consultazione, da parte del Comune di Roma, della banca dati degli impianti pubblicitari "senza scheda", tra i quali quelli della parte odierna appellante,

costituisce atto istruttorio sufficientemente approfondito per identificare gli impianti abusivi;

- la rilevata abusività di detti impianti rende inconferente il riferimento alla perdurante mancanza del Piano regolatore per gli impianti pubblicitari, che comunque la difesa del Comune assevera essere prossima alla adozione;

Ritenuto che le spese della presente fase con riguardo a Roma Capitale seguono la soccombenza e che sono liquidate come da dispositivo, mentre sussistono le eccezionali ragioni, di cui agli artt. 26, comma 1, del c.p.a. e 92, comma 2, del c.p.c., per compensare le spese della presente fase di giudizio con riguardo alla interveniente Cittadinanza Attiva Onlus;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'appello (Ricorso numero: 3774/2014).

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: Pone a carico dell'appellante società Screen City ADV a r.l. le spese della presente fase del giudizio, liquidate a favore di Roma Capitale nella misura di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre ai dovuti accessori di legge; compensa le spese con riguardo alla interveniente Cittadinanza Attiva Onlus;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)